

10344/98

LIMITE

PUBLIC 7

TRASPARENZA LEGISLATIVA

**DICHIARAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
GIUGNO 1998**

Il presente documento riporta in allegato un elenco degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel giugno 1998, corredati delle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

Va notato che solo i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi fanno fede. Gli estratti dei processi verbali in questione sono accessibili al pubblico, così come le dichiarazioni a verbale, secondo le modalità previste dal codice di condotta del 2 ottobre 1995.

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - GIUGNO 1998 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
2102° Consiglio Istruzione/Affari sociali del 4 giugno 98 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (modifiche varie 1997) Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3760/92 che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura 2103° Consiglio Problemi economici e finanziari del 5 giugno 98 Regolamento (CE, CECA, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee Regolamento (CE, CECA, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee alle quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità	6921/98 + COR 1 (fi) + COR 2 + REV 1 (p) 7340/98 8788/98 + COR 1 8789/98 + COR 1		

2105° Consiglio Pesca dell'8 giugno 98 Regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (reti da posta derivanti)	7918/98 + COR 1 (s) + COR 2	122/98 123/98 124/98	Astensione I Contrarie F, IRL
2106° Consiglio Ambiente del 16 giugno 98 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 65/98, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per alcuni stock di specie ittiche altamente migratorie, il totale ammissibile di catture per il 1998, la relativa distribuzione sotto forma di contingenti tra gli Stati membri e talune condizioni per la pesca di questi stock Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche	8153/98 8024/98 + REV 1 (s) PE-CONS 3617/98	125/98, 126/98, 127/98, 128/98	Astensione E Astensione B, I Contraria NL

2108° Consiglio Trasporti del 18 giugno 98 Decisione del Consiglio relativa all'accordo tra la Comunità europea, l'Agenzia spaziale europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea relativo al contributo europeo all'istituzione di un sistema globale di navigazione via satellite (GNSS) Direttiva del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità 2109° Consiglio Ricerca del 22 giugno 98 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco 2110° Consiglio Agricoltura - 22 giugno 98 Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1554/95, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone	5969/1/98 REV 1 8722/98 PE-CONS 3612/98 9599/98	129/98 130/98, 131/98, 132/98, 133/98 134/98, 135/98, 136/98	Astensione DK, E Contrarie A, D Contraria GR
--	---	--	---

2110° Consiglio Agricoltura - 24 giugno 98 Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura Direttiva che modifica gli allegati A, D (capitolo I) ed F della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina 2110° Consiglio Agricoltura - 26 giugno 98 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 619/71 che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa Prezzi agricoli 1998/1999: - Regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole - Regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio	8376/98 9234/1/98 REV 1 + REV 2 (s) 9598/98 + COR 1 (d) 9587/98 9588/98	137/98, 138/98, 139/98 140/98, 141/98, 142/98, 143/98, 144/98 145/98	Contraria I Contraria NL
---	--	---	--

(seguito) Prezzi agricoli:	9589/98		
- Regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta	9590/98	146/98	(¹)
- Regolamento del Consiglio che fissa il prezzo indicativo del latte e il prezzo di intervento del burro e del latte scremato in polvere per la campagna lattiera 1998/1999	9591/98	147/98, 148/98, 149/98,	
- Regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, il prezzo d'intervento dei bovini adulti	9593/98	150/98, 151/98, 152/98,	
- Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati	8786/98	153/98	
2111° Consiglio Affari generali del 29 giugno 98	+ COR 1		
Decisione del Consiglio relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative	(f,d,i,en,dk,gr,es,fi,s)		
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti	9303/98		
	+ COR 1 (d)		
	+ COR 2 (s)		

(1) Diritto di voto del Regno Unito sospeso.

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 al fine di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici Direttiva del Consiglio relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea Regolamento del Consiglio relativo agli aiuti alla costruzione navale Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una modifica della direttiva che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche Regolamento del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti industriali e agricoli Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali Regolamento (CE) del Consiglio che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto	8825/1/98 REV 1 + COR 1 (dk) 9118/98 9506/98 + COR 1 (dk) PE-CONS 3616/98 + COR 1 (nl) 9449/98 8715/98 + COR 1 (fi) 7914/98	154/98, 155/98, 156/98, 157/98, 158/98, 159/98 160/98, 161/98, 162/98, 163/98 164/98, 165/98, 166/98, 167/98 168/98, 169/98, 170/98	Astensione GR Contrarie D, P Astensione D, NL Contraria B Contraria NL
--	--	---	---

DICHIARAZIONE 122/98

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

"Il Consiglio e la Commissione riconoscono che la decisione adottata in data odierna intesa ad eliminare talune tecniche di pesca avrà conseguenze economiche e sociali sfavorevoli a breve termine per alcune flotte.

Desiderosi di favorire la riconversione per le stesse popolazioni ittiche, ma con tecniche di pesca più sicure, più selettive e economicamente attraenti, il Consiglio e la Commissione convengono che è necessario prevedere, a livello comunitario, un'adeguata gamma di azioni e di misure specifiche di accompagnamento a favore dei pescatori imbarcati e degli armatori. Le misure in questione debbono tuttavia avere carattere eccezionale e, in ogni caso, rientrare nell'ambito finanziario degli attuali programmi strutturali degli Stati membri interessati.

A tal fine la Commissione presenterà al più presto al Consiglio una proposta di decisione *ad hoc*, basata sull'articolo 43 del trattato, relativa ad una serie di misure di accompagnamento. Tali misure mireranno a derogare temporaneamente ai criteri di ammissibilità dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e, eventualmente, a adeguare il massimale delle relative spese ammissibili.

Le suddette misure potranno segnatamente comprendere la trasformazione dei pescherecci ai fini della riconversione orientata verso tecniche di pesca più sicure e più selettive, in particolare per catturare le stesse specie ed escludere le specie eccessivamente sfruttate; il risarcimento per compensare le conseguenze economiche della cessazione delle attività con reti da posta derivanti dei pescatori imbarcati e degli armatori; e la riconversione dei pescatori verso attività diverse dalla pesca o la loro riqualificazione, e lo smantellamento delle navi che utilizzano le reti da posta derivanti.

Saranno interessati dalle misure di accompagnamento solo i pescatori e/o gli armatori che potranno giustificare di aver utilizzato reti da posta derivanti nel 1995, 1996 o 1997.

Gli Stati membri interessati si impegnano a mettere a punto piani particolareggiati e a trasmetterli alla Commissione. **I piani preparati dagli Stati membri saranno concepiti in modo da assicurare una rapida e progressiva riduzione dello sforzo di pesca con reti da posta derivanti.**

Nel rispetto delle condizioni previste dalla procedura di cui all'articolo 43 del trattato, il Consiglio si impegna ad adottare la decisione *ad hoc* entro la fine del 1998.

Inoltre, **conformemente all'"invito a presentare proposte per progetti e studi tecnici e biologici a sostegno della politica comune della pesca"**, la Commissione ricorda che sarà data priorità al cofinanziamento di progetti validi volti ad agevolare il ricorso **a tecniche di pesca legali alternative per catturare le stesse popolazioni ittiche.**

DICHIARAZIONE 123/98

Dichiarazione della delegazione spagnola

"La delegazione spagnola ritiene che la proposta di regolamento presentata dalla Commissione sia contraria alla raccomandazione adottata dall'ICCAT nel 1994 e prorogata nel 1997, che limitava a 250 Tm le catture di pesce spada nell'Atlantico meridionale per i paesi le cui catture prima del 1994 erano state inferiori a 250 Tm. Detta raccomandazione fu poi prorogata di un altro anno nella riunione annuale dell'ICCAT del 1996.

Nel contesto attuale, la fissazione di un TAC per il pesce spada nell'Atlantico meridionale e la sua ripartizione in contingenti hanno lo scopo di limitare e ridurre le catture per evitare un deterioramento delle risorse. La proposta approvata prevede invece un aumento delle catture di uno Stato membro della Comunità oltre le 250 Tm, contrariamente alle raccomandazioni dell'ICCAT sopra citate, mentre la Spagna deve assumersi l'onere della riduzione delle catture per contribuire al miglioramento delle risorse.

La Spagna ritiene quindi che qualsiasi eccedenza rispetto al contingente che l'ICCAT assegna alle "Altre Parti contraenti" attribuibile a un altro Stato membro della Comunità debba ripercuotersi negativamente solo sugli Stati membri che non dispongono di contingenti specifici assegnati dall'ICCAT.

Ciononostante la Spagna non ritiene opportuno votare contro la proposta presentata, poiché l'adeguamento di quest'ultima alla normativa ICCAT non modificherebbe il contingente spagnolo, bensì contribuirebbe a una miglior conservazione delle risorse e al mantenimento della credibilità della Comunità in seno all'ICCAT.

La Spagna prende nota del precedente che la presentazione di questa proposta - contraria alle misure di conservazione e gestione di una organizzazione internazionale di cui la Comunità europea è membro - costituisce per futuri casi in cui gli interessi spagnoli siano diversamente intaccati."

DICHIARAZIONE 124/98

Dichiarazione della Commissione e del Consiglio

"Nel contesto della prossima revisione delle disposizioni relative al contingentamento per la produzione di fecola di patate

- la Commissione e il Consiglio analizzeranno le conseguenze da trarre, per quanto riguarda tale regime, dalle decisioni che dovessero essere prese in merito alla riforma della politica agricola comune;
- la Commissione e il Consiglio, in sede d'esame delle modalità da seguire per far fronte ad un'espansione del mercato della fecola di patate, terranno conto dei problemi particolari esistenti in talune regioni della Comunità".

DICHIARAZIONE 125/98

Dichiarazione della delegazione tedesca

Il Governo federale parte dall'ipotesi che, tenuto conto del privilegio previsto dalla legislazione relativa ai ritrovati vegetali (per esempio, articolo 10a della legge relativa ai ritrovati vegetali), del privilegio in materia di sperimentazione previsto dal diritto nel settore dei brevetti (per esempio, articolo 11 della legge sui brevetti) e dell'articolo 12 della direttiva sulla protezione giuridica dei ritrovati vegetali, gli effetti di brevetti in materia biologica, dopo il recepimento della presente direttiva nel diritto nazionale, non incideranno eccessivamente sulla costituzione di varietà vegetali e sull'allevamento di razze animali.

La Commissione è invitata a tener particolarmente conto di questo problema nelle relazioni che redigerà a norma dell'articolo 16 della direttiva.

DICHIARAZIONE 126/98

Dichiarazione della delegazione francese sull'articolo 2, paragrafo 2 e sul considerando 31

Il testo della direttiva mira a delimitare con precisione la frontiera tra la protezione conferita dai brevetti e quella conferita dai certificati di costituzione vegetale. Al conseguimento di questo obiettivo contribuiscono in modo del tutto particolare:

- l'articolo 2, paragrafo 2, che integra nella direttiva la giurisprudenza dell'Ufficio europeo dei brevetti nella causa Lubrisol; tuttavia la formulazione definitiva, che si discosta sensibilmente dalla formulazione della sentenza, non deve in alcun caso aver l'effetto di restringere il campo dei procedimenti essenzialmente biologici oltre la riduzione definita dall'Ufficio nella sua sentenza;
- il considerando 31 è volto a definire la portata della protezione che un brevetto conferisce in tutto l'insieme vegetale per cui è stato depositato; tuttavia la sua interpretazione non deve permettere che ci si appropri indirettamente del materiale vegetale e delle risorse genetiche utilizzando geni marcatori coperti da un brevetto.

DICHIARAZIONE 127/98

Dichiarazione della delegazione del Regno Unito e della delegazione olandese

Il Regno Unito ritiene che la Commissione, nel redigere, ai sensi dell'articolo 16, lettera c), la sua relazione annuale sull'evoluzione e sulle implicazioni del diritto in materia di brevetti nel settore della biotecnologia e dell'ingegneria genetica, debba esaminare la portata della protezione conferita dai brevetti, come pure gli effetti dei brevetti sulla ricerca, e tener conto, conformemente all'articolo 130 V del trattato, delle implicazioni per i paesi in via di sviluppo.

Il Regno Unito constata inoltre che non ci si è domandati se le disposizioni della presente direttiva siano appropriate in altri paesi, in particolare in paesi in via di sviluppo.

La delegazione olandese si associa a questa dichiarazione.

DICHIARAZIONE 128/98

Dichiarazione della delegazione austriaca sull'articolo 16, lettera c)

Ai sensi dell'articolo 16 della direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, la Commissione è invitata a riferire dettagliatamente, nell'ambito della sua relazione annuale, in merito ai seguenti punti:

- evoluzione della prassi di rilascio dei brevetti riguardo a geni e a sequenze di geni umani, animali e vegetali nonché agli animali e ai vegetali in quanto tali (numero delle domande di brevetto e dei brevetti rilasciati, controversie in materia di diritto dei brevetti o licenze obbligatorie);
- sementi e bestiame protetti dal diritto dei brevetti: numero delle domande di brevetto, rilasci di brevetti, diritti di licenza da essi derivati nonché effetti sulla prassi agricola e sui costitutori ai sensi dell'articolo 11 della direttiva;
- effetti sulla ricerca e sullo sviluppo, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese e gli istituti universitari;
- effetti economici e sociali sulla situazione delle popolazioni indigene o del terzo mondo.

La delegazione austriaca si attende che la Commissione presenti quanto prima le modifiche della direttiva eventualmente necessarie sulla base dell'esperienza, in modo che se ne possa discutere e si possa prendere una decisione al riguardo.

DICHIARAZIONE 129/98

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Potenziamento in area locale:

"La Commissione, in base alle assicurazioni fornite dalle altre parti dell'accordo, dichiara che quest'ultimo fornisce i mezzi per servizi di navigazione e posizionamento assistiti da satellite di alta qualità destinati a tutti gli Stati membri dell'Unione europea."

DICHIARAZIONE 130/98

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)

"La delegazione italiana dichiara che intende avvalersi di questa disposizione per lo Stretto di Messina. Essa è tuttavia d'accordo per riesaminare la situazione e la necessità della deroga in questione alla luce dell'esperienza acquisita con il sistema."

DICHIARAZIONE 131/98

Articolo 9, paragrafo 4

"Il Consiglio e la Commissione convengono che nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della direttiva e, in un primo tempo, il 31 dicembre 1999 si compiano tutti gli sforzi possibili per considerare le richieste degli Stati membri di cui all'articolo 9, paragrafo 4."

DICHIARAZIONE 132/98

Articolo 13

"La Commissione dichiara che intende selezionare con precisione e raggruppare le questioni derivanti dall'applicazione della presente direttiva e convocare a tal fine apposite riunioni del Comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 93/75/CE del Consiglio in modo che gli Stati membri possano avere un'adeguata rappresentanza in seno al Comitato."

DICHIARAZIONE 133/98

Articolo 15

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che l'accettazione delle date di attuazione previste all'articolo 15 della direttiva non dovrebbe essere utilizzata come una rinuncia agli obblighi delle parti contraenti ai sensi della convenzione SOLAS."

DICHIARAZIONE 134/98

Dichiarazione della Commissione

"La proposta della Commissione riguardante la pubblicità a favore del tabacco si iscrive in una strategia di più ampio respiro in materia di consumo del tabacco. Sulla scorta delle reazioni alla sua comunicazione del dicembre 1996 sulla lotta contro il consumo di tabacco, la Commissione sta studiando il modo di rivedere e aggiornare le attuali direttive riguardanti rispettivamente l'etichettatura dei prodotti del tabacco e il catrame nelle sigarette. Inoltre sono attualmente all'esame, in base ad informazioni chieste agli Stati membri, eventuali azioni in altri settori, come quello degli additivi ai prodotti del tabacco."

DICHIARAZIONE 135/98

Dichiarazione della delegazione greca

"Il testo di questa direttiva non pregiudica affatto gli impegni assunti dalla Comunità europea nei confronti dei produttori di tabacco e di prodotti del tabacco. In occasione della prossima revisione dell'organizzazione comune del mercato (OCM) del tabacco occorrerà tener conto solo degli elementi direttamente collegati alla protezione della produzione comunitaria nonché al suo ulteriore sviluppo, vista la situazione fortemente deficitaria del mercato comunitario per quanto riguarda detti prodotti."

DICHIARAZIONE 136/98

Dichiarazione della delegazione tedesca

"La delegazione tedesca ribadisce le forti perplessità da essa già manifestate nei confronti della proposta di direttiva che essa disapprova per il suo contenuto e in base a considerazioni di ordine giuridico. Non sono stati fugati i dubbi espressi dal governo federale in merito all'adeguatezza dei poteri conferiti dagli articoli 100A, 57, paragrafo 2 e 66 del trattato CE; lo stesso vale per i divieti previsti in materia di pubblicità che sono contrari al principio della proporzionalità. Inoltre, secondo il governo federale, la proposta di direttiva non rispetta nemmeno il principio della sussidiarietà."

DICHIARAZIONE 137/98

ARTICOLO 10 DELLA DIRETTIVA 93/53/CEE

Il Consiglio prende atto che la Commissione non ha ancora presentato la relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 93/53 per quanto riguarda l'immissione sul mercato di pesci vivi infetti provenienti da aziende non riconosciute in zone non riconosciute. Il Consiglio invita la Commissione a presentare la relazione in questione con urgenza, corredata se del caso di opportune proposte. Esso invita inoltre la Commissione a prestare particolare attenzione, al momento di elaborare detta relazione, alla necessità di assicurare che siano effettuate indagini epidemiologiche allorché si sospetta una malattia di cui all'elenco II, che i pesci provenienti da aziende infette o di cui si sospetta l'infezione siano messi sotto sorveglianza ufficiale, che i pesci provenienti da dette aziende siano immessi sul mercato solo in seguito a rigorosi controlli e che la Commissione e gli Stati membri siano informati senza indugio di qualsiasi insorgenza di malattie dell'allegato II.

DICHIARAZIONE 138/98

ISPEZIONI SANITARIE E CAMPIONAMENTO

Il Consiglio invita la Commissione a riesaminare i requisiti previsti nell'allegato B della direttiva 91/67/CEE per il mantenimento del riconoscimento delle zone riconosciute, in particolare i requisiti relativi alle ispezioni sanitarie e al campionamento, e a proporre al Consiglio, qualora essa lo ritenga opportuno, una revisione delle disposizioni in questione basata sulla valutazione del rischio che consenta di modulare il livello delle ispezioni e dei campionamenti in funzione del livello di rischio delle varie categorie di aziende interessate.

DICHIARAZIONE 139/98

ISPEZIONI SANITARIE E CAMPIONAMENTO

Il Consiglio invita la Commissione a presentargli quanto prima proposte volte a riesaminare le disposizioni della direttiva 91/67/CEE, segnatamente le disposizioni di cui agli articoli 6 e 14, in modo da tener conto dell'esperienza acquisita dall'attuazione della suddetta direttiva nonché dell'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche.

DICHIARAZIONE 140/98

Il Consiglio e la Commissione sottolineano la necessità, per il momento, di ricorrere alla vaccinazione per tenere sotto controllo la brucellosi dei bovini, e riconoscono altresì lo svantaggio costituito dalla commercializzazione all'interno dell'Unione europea di bovini aventi una qualifica sanitaria diversa per quanto riguarda la brucellosi.

DICHIARAZIONE 141/98

Il Consiglio invita la Commissione a rivedere la situazione della brucellosi dei bovini per giungere ad una qualifica sanitaria ottimale e a condizioni per il commercio che semplifichino la certificazione senza aumentare il rischio di trasmissione dell'epizootia.

DICHIARAZIONE 142/98

La delegazione finlandese ritiene che metodi di test tubercolinici menzionati nell'allegato B della direttiva 97/12/CEE non siano affidabili per i Bison/bison. Secondo tale delegazione, la Commissione dovrebbe adottare misure che confermino metodi di analisi di laboratorio adeguati anche per i Bison/bison. In attesa di tale conferma, gli Stati membri devono poter continuare a controllare la tubercolosi nei Bison/bison secondo la loro legislazione nazionale.

DICHIARAZIONE 143/98

La Commissione conferma che nei calcoli previsti per determinare la qualifica delle popolazioni di animali dovranno essere considerati unicamente i casi di sospensione della qualifica sanitaria decisi dall'autorità competente per motivi di sanità animale.

DICHIARAZIONE 144/98

In occasione della revisione degli allegati B, C e D (capitolo II) la Commissione cercherà di determinare un metodo di riferimento uniforme per la brucellosi (allegato A, II).

DICHIARAZIONE 145/98

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare una relazione, accompagnata all'occorrenza da adeguate proposte, sulle conseguenze pratiche di una riduzione del tasso massimo di THC allo 0,2%.

DICHIARAZIONE 146/98

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

"La delegazione italiana, nel dare il suo assenso alla decisione del Consiglio relativa alla consultazione della Banca centrale europea sui progetti di disposizioni legislative nazionali, ribadisce che quando detta consultazione riguardi provvedimenti legislativi d'urgenza, quale il decreto legge previsto dall'articolo 77, n. 2, della Costituzione italiana, i tempi di formulazione del parere della Banca centrale dovranno riflettere il carattere d'urgenza del provvedimento esaminato".

DICHIARAZIONE 147/98

Dichiarazione del Consiglio relativa all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva

"Il Consiglio ribadisce l'importanza che annette al fatto di garantire a tutti i lavoratori un adeguato livello minimo di tutela del lavoro che tenga conto delle esigenze specifiche di particolari settori e attività industriali.

In tale contesto, esso invita la Commissione a riesaminare la situazione e a presentare eventuali proposte appropriate, tenendo presente la natura particolare del trasporto marittimo."

DICHIARAZIONE 148/98

Dichiarazione congiunta della Commissione e del Consiglio relativa all'articolo 4 bis, paragrafo 3

"Il Consiglio e la Commissione prendono atto che, alla data di adozione della presente direttiva, solo l'Italia ha una legislazione nazionale analoga a quella indicata all'articolo 4 bis, paragrafo 3".

DICHIARAZIONE 149/98

Dichiarazione della Commissione in merito all'insieme della direttiva

- "1. Sebbene spetti agli Stati membri definire il regime delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione ritiene che la direttiva debba essere attuata senza discriminazioni fondate sulla razza, sull'origine etnica, sul sesso, sull'orientamento sessuale, sul colore, sulla religione, sull'età, sugli handicap o sull'origine nazionale.
3. Nell'articolo 6 bis della direttiva la Commissione aveva proposto che gli Stati membri prevedessero rappresentanti dei lavoratori dotati dell'indipendenza necessaria per esercitare le funzioni di informazione e di consultazione loro conferite.

La Commissione deplora che questo articolo non sia stato accettato e rileva che, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, gli Stati membri hanno l'obbligo di prendere tutte le misure necessarie per far sì che siano previsti rappresentanti dei lavoratori ai fini degli obblighi di informazione e di consultazione contenuti nell'articolo 6 della direttiva."

DICHIARAZIONE 150/98

Dichiarazione della Spagna in merito all'insieme della direttiva

"La Spagna appoggia i punti 1 e 3 della dichiarazione della Commissione."

DICHIARAZIONE 151/98

Dichiarazione dell'Austria relativa all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

"L'Austria dichiara che l'espressione "diritto del lavoro" va interpretata in senso lato e che anche i rapporti di lavoro di diritto privato presso enti locali e regionali rientrano nel campo di applicazione della direttiva."

DICHIARAZIONE 152/98

Dichiarazione del Belgio e dei Paesi Bassi relativa all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

"Il Belgio e i Paesi Bassi interpretano l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), nel senso che i funzionari aventi un proprio statuto non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva."

DICHIARAZIONE 153/98

Dichiarazione della Germania relativa all'articolo 4 bis

"La Germania concorda sulla presente direttiva modificata, in base al presupposto che essa non richiede alcuna modifica della normativa tedesca in materia di insolvenza."

DICHIARAZIONE 154/98

Dichiarazione del Consiglio relativa alla proposta di dividere in due parti la proposta della Commissione:

"Il Consiglio ribadisce il proprio impegno ad estendere l'applicazione dei i regolamenti agli studenti e alle altre persone assicurate attualmente non coperte, tenendo tuttavia conto:

- a) dell'urgente necessità di includere i regimi speciali per gli impiegati pubblici e il personale assimilato, come da sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del novembre 1995, causa C-443/93 (Ioannis Vougioukas c/ Idryma Koinonikon Asfalikseon- IKA), Racc. 1995, pag. I-4033;
- b) dei problemi incontrati per raggiungere un accordo concernente adeguate misure di coordinamento per gli studenti e le altre persone assicurate attualmente non coperte.

Il Consiglio ha convenuto che dovrebbe essere data particolare priorità all'estensione dei regolamenti ai regimi speciali per gli impiegati pubblici. Riconosce tuttavia che la proposta della Commissione concernente l'estensione del coordinamento della legislazione nazionale agli studenti ed alle altre persone assicurate attualmente non coperte resterà all'esame del Consiglio."

DICHIARAZIONE 155/98

Dichiarazione della Germania:

"LA GERMANIA

- sostiene l'estensione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 ai regimi speciali per gli impiegati pubblici;
- è nondimeno consapevole del fatto che, per quanto riguarda i membri di un regime speciale tedesco per impiegati pubblici, la copertura delle prestazioni in natura è già garantita in tutto il territorio dell'Unione;
- desidera che le disposizioni attualmente in vigore per quanto concerne le prestazioni in natura per i suddetti impiegati pubblici continuino ad essere applicate;
- dichiara tuttavia che ciò non dovrebbe comportare oneri supplementari di carattere amministrativo o finanziario per altri Stati membri;
- prenderà di conseguenza misure atte a garantire che, qualora le persone coperte da un regime speciale per impiegati pubblici risiedano in un altro Stato membro, esse siano consigliate dai loro organismi sanitari di informare le appropriate autorità dello Stato membro di residenza che esse non desiderano avvalersi dei diritti alle prestazioni in natura loro concessi a norma della legislazione nazionale di tale Stato; se del caso, ciò è possibile facendo riferimento all'articolo 17 bis del regolamento;
- dichiara che se le persone di cui trattasi non si atterranno a tali consigli, la questione sarà riesaminata con gli Stati membri interessati al fine di giungere ad una soluzione accettabile per entrambe le parti."

DICHIARAZIONE 156/98

Dichiarazione della Spagna:

"LA SPAGNA

- sostiene l'estensione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 ai regimi speciali per gli impiegati pubblici;
- è nondimeno consapevole del fatto che, per quanto riguarda le persone assicurate da un regime speciale spagnolo per impiegati pubblici, per le forze armate e per l'amministrazione giudiziaria, la copertura delle prestazioni in natura è già garantita in tutto il territorio dell'Unione;
- desidera che le disposizioni attualmente in vigore per quanto concerne le prestazioni in natura previste dal regime speciale spagnolo per impiegati pubblici, per le forze armate e per l'amministrazione giudiziaria continuino ad essere applicate;
- dichiara tuttavia che ciò non dovrebbe comportare oneri supplementari di carattere amministrativo o finanziario per altri Stati membri;
- prenderà di conseguenza misure atte a garantire che, qualora le persone coperte da un regime speciale per impiegati pubblici, per le forze armate e per l'amministrazione giudiziaria risiedano in un altro Stato membro, esse siano consigliate dai loro organismi sanitari di informare le appropriate autorità dello Stato membro di residenza che esse non desiderano avvalersi dei diritti alle prestazioni in natura loro concessi a norma della legislazione nazionale di tale Stato; se del caso, ciò è possibile facendo riferimento all'articolo 17 bis del regolamento;
- dichiara che se le persone di cui trattasi non si atterranno a tali consigli, la questione sarà riesaminata con gli Stati membri interessati al fine di giungere ad una soluzione accettabile per entrambe le parti."

DICHIARAZIONE 157/98

Dichiarazione del Consiglio (relativa alle dichiarazioni della Germania e della Spagna):

"Il Consiglio prende atto delle dichiarazioni della Germania e della Spagna relative alla concessione di prestazioni in natura per le persone coperte da un regime speciale per impiegati pubblici residenti in altri Stati membri."

DICHIARAZIONE 158/98

Dichiarazione del Belgio:

"Il Belgio desidera che, qualora una persona coperta da un regime speciale per gli impiegati pubblici in uno Stato membro eserciti simultaneamente un'attività autonoma in un altro Stato membro, la commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti effettui una valutazione dell'applicazione dell'articolo 14 quinquies al fine di individuare i problemi pratici che ciò comporta e trovare adeguate soluzioni."

DICHIARAZIONE 159/98

Dichiarazione del Consiglio (relativa agli articoli 14 sexies e 14 septies):

"Il Consiglio dichiara che le nuove disposizioni di cui agli articoli 14 sexies e 14 septies stabiliscono le norme generali per la determinazione della legislazione applicabile nel caso in cui gli impiegati pubblici o il personale assimilato esercitino simultaneamente un'attività in un altro Stato membro. Il Consiglio riconosce che dette norme generali non possono necessariamente applicarsi a vantaggio di tutte le persone che si trovino nella suddetta situazione. In tal caso il Consiglio conviene che gli Stati membri interessati applichino l'articolo 17 del regolamento per assicurare che non insorgano difficoltà."

DICHIARAZIONE 160/98

Dichiarazione del Consiglio relativa alla soppressione delle disposizioni in materia fiscale

"Il Consiglio rileva che il trattamento fiscale dei contributi a regimi pensionistici complementari, e delle prestazioni di questi ultimi, è considerevolmente diverso da uno Stato membro all'altro. Ritiene che ciò crei problemi che vanno al di là della situazione dei lavoratori distaccati contemplati dalla presente direttiva.

In questo contesto il Consiglio ricorda le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 1° dicembre 1997 da cui risulta che la Commissione si è impegnata a esaminare i problemi connessi con la tassazione di pensioni e prestazioni assicurative, con l'assistenza del Gruppo "Politica fiscale", in vista dell'eventuale elaborazione di una proposta di direttiva."

DICHIARAZIONE 161/98

Dichiarazione di Austria e Germania relativa all'articolo 3, lettera f)

"I contributi ai sensi dell'articolo 3, lettera f) comprendono anche versamenti a fondi pensione e altri pagamenti a un ente previdenziale."

DICHIARAZIONE 162/98

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 4 in particolare

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che la presente direttiva e in particolare l'articolo 4 non comportano alcun obbligo per gli Stati membri di garantire il mantenimento dei diritti a pensione acquisiti dai lavoratori che si spostano da uno Stato membro ad un altro qualora tali diritti non sussistano nei regimi pensionistici complementari per i lavoratori che rimangono nello stesso Stato membro."

DICHIARAZIONE 163/98

Dichiarazione della Commissione relativa alla soppressione dell'articolo 10

"La Commissione si rammarica che il Consiglio non abbia preso in considerazione la sua proposta di articolo 10 (articolo 11 della proposta della Commissione dell'8.10.1997 - COM(97) 486 defin.), che prevede l'introduzione da parte degli Stati membri di un sistema di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. In effetti, varie direttive precedentemente adottate dal Consiglio contengono la suddetta disposizione."

DICHIARAZIONE 164/98

Articolo 5 - Aiuti alla ristrutturazione

"La Commissione dichiara che, per soddisfare il criterio della redditività, il piano di ristrutturazione deve mettere l'impresa in condizione di coprire tutti i suoi costi, inclusi gli oneri finanziari e le spese di ammortamento, nonché generare un rendimento dei capitali in modo che, una volta conclusasi la ristrutturazione, l'impresa non necessiti di ulteriori aiuti statali ma sia in grado di competere sul mercato da sé."

DICHIARAZIONE 165/98

Articolo 7 - Aiuti regionali agli investimenti

"La Commissione dichiara che, nel valutare i casi di cui all'articolo 7, essa provvederà affinché gli aiuti non vengano utilizzati come aiuti di funzionamento occulti e gli investimenti migliorino la competitività del cantiere interessato. La Commissione verificherà inoltre che l'investimento beneficiario dell'aiuto si limiti a migliorare la produttività degli impianti esistenti del cantiere e non sia destinato alla creazione di nuovi cantieri o di nuove strutture quali scali di varo o darsene."

DICHIARAZIONE 166/98

Cumulo di aiuti

"La Commissione dichiara che nell'applicazione del presente regolamento essa provvederà affinché le regole relative al cumulo degli aiuti vengano rispettate. In particolare, la Commissione si assicurerà che allorquando una spesa di investimento è ammessa in toto o in parte a fruire degli aiuti nell'ambito di due o più programmi, gli aiuti per la porzione comune possano essere combinati soltanto nel quadro di programmi diversi, a condizione che l'importo cumulativo degli aiuti non superi l'importo del più elevato dei massimali applicabili per i programmi in questione."

DICHIARAZIONE 167/98

Programma di politica regionale

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che i limiti degli aiuti regionali agli investimenti di cui all'articolo 7 rispecchiano la natura particolarmente sensibile dell'industria della costruzione navale nell'UE, in cui vige la costante necessità di garantire che siano minimizzate le distorsioni della concorrenza. Il rapporto fra questi limiti è quindi peculiare dell'industria della costruzione navale ed in quanto tale non ha rilevanza per quanto riguarda l'applicazione dei principi di coesione economica e sociale di cui all'articolo 2, all'articolo 3, lettera j) e agli articoli 130 A e seguenti del trattato CE, né per quanto riguarda la generale politica regionale comunitaria in materia di aiuti."

DICHIARAZIONE 168/98

Articolo 1

"La Commissione si impegna ad adottare, entro quattro mesi dall'adozione della direttiva e previa consultazione del Comitato previsto all'articolo 5, un Vademecum sul funzionamento della direttiva."

DICHIARAZIONE 169/98

Articolo 8, paragrafo 1, penultimo comma

"La Commissione si impegna a continuare nella sua prassi costante volta a far sì che gli Stati membri ottengano la traduzione nelle loro lingue dei progetti di regole relative ai servizi della società dell'informazione, notificati a titolo dell'articolo 8, paragrafo 1, entro quindici giorni dalla loro ricezione."

DICHIARAZIONE 170/98

Articolo 8, paragrafo 1

"La Commissione rammenta che gli Stati membri hanno la possibilità di consultarla in una fase precedente la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, segnatamente nei casi in cui essi si interrogassero o dubitassero della necessità di procedere ad una comunicazione o a una nuova comunicazione nel settore delle regole relative ai servizi della Società dell'informazione. La Commissione si impegna a fornire una risposta a tali interrogativi al più presto."
